

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Procedura semplificata)*

1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché di materie prime per farmaci, che intendono lavorare, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

b) lo stabilimento di produzione;

c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.***(Procedura semplificata).*

Al comma 1, sostituire la parola: lavorare con la seguente: produrre.

7. 1. Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti erboristici aggiungere le seguenti: non destinati alla vendita al dettaglio.

7. 2. Valpiana.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.*(Vendita all'ingrosso).*

1. I prodotti inclusi nella tabella di cui all'articolo 3 sono venduti da produttori, importatori e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti indicazioni:

a) nome comune e nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta impiegata;

b) natura della pianta: spontanea o coltivata;

c) luogo di origine;

d) data di raccolta;

e) metodo di preparazione, trattamento eventuale con fitofarmaci per la conservazione;

f) data di confezionamento e lotto;

g) modalità di conservazione;

h) data di scadenza, considerando tale quella fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni;

i) indicazioni eventuali di pericolo, secondo le vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose;

l) nome e indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.

2. Devono comunque essere garantiti e deve essere fornita documentazione appropriata relativamente ai seguenti requisiti e parametri:

a) identificazione della pianta e rispetto del tempo balsamico di raccolta;

b) controllo dei pesticidi ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2000 (Ph. Eur. 2000);

c) requisiti microbiologici ai sensi della farmacopea ufficiale vigente e della Ph. Eur. 2000;

d) assenza di germi patogeni, di aflatossine e di metalli pesanti ai sensi della normativa vigente;

e) assenza di organismi geneticamente modificati ai sensi della normativa vigente;

f) determinazione del titolo in principio attivo caratterizzante, se quantificabile;

g) presenza di radioattività;

3. In caso di impossibilità di indicare o documentare la natura della pianta, il luogo di origine, la data di raccolta, l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali voci, la specificazione: « dato non documentato ».

4. I contenitori devono corrispondere ai requisiti previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

5. Con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte del grossista.

7. 01. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia, Zanella.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Vendita dei prodotti erboristici)

1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.

2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;

b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo ed il luogo di raccolta;

c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;

d) il numero di lotto;

e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;

f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

g) la data di scadenza;

h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Vendita dei prodotti erboristici).

Al comma 1, dopo le parole: prodotti erboristici aggiungere le seguenti: , anche se miscelati con prodotti di libera vendita,

8. 1. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: comprese nella tabella di cui all'articolo 3.

8. 2. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , in caso di miscellanea fino a: percentuali.

8. 3. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitativa e le rispettive percentuali.

8. 4. Zanella, Giacco.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;

* **8. 10.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;

* **8. 11.** Giacco, Zanella, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di confezionamento.

8. 5. Zanella, Giacco.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.

* **8. 6.** Marcora, Giacco, Zanella, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.

* **8. 7.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 10)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Etichettatura)*

1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), i)*, specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, e *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione « prodotto erboristico » seguita dalle parole « perciò senza attività terapeutica documentata » e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*. La denominazione comune e la dizione « prodotto erboristico » sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri *braille*. Resta fermo l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferite al peso e al volume. Le indicazioni di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici preconfezionati derivanti da miscele.

3. Le confezioni esterne dei prodotti erboristici immesse sul mercato decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore. Il bollino è definito con decreto

di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 9.***(Etichettatura)*

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: etichette aggiungere le seguenti: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

9. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i), specificando fino alla fine del comma con le seguenti: h), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, l), m) e m-bis) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, la dizione « prodotto erboristico » e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni d'uso, se necessario. La denominazione comune e la dizione « prodotto erboristico » sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri *braille*.*

9. 2. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: seguita dalle parole fino a: botanica internazionale.

9. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata».

* 9. 4. Zanella, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata».

* 9. 5. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «perciò senza attività terapeutica documentata» *con le seguenti:* «il cui utilizzo può essere utile per coadiuvare le funzioni fisiologiche dell'organismo».

9. 7. Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.

Sopprimere il comma 2.

9. 9. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 10. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 11. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 12. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 13. Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico ed alle

precauzioni d'uso, se necessarie, possono essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al prodotto medesimo.

9. 14. Valpiana, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da nomi di fantasia, purché non in grado di indurre in errore circa presunte capacità terapeutiche.

9. 15. Valpiana, Zanella.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Immissione in commercio)

1. I soggetti che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, le etichette. Il Ministero della salute può richiedere ulteriori, specifiche informazioni sulle indicazioni riportate nell'etichetta, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il prodotto può essere immesso in commercio.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Commercio al dettaglio)

1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti erboristici è sog-

getto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e ad esporre la relativa composizione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Commercio al dettaglio).

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novem-

bre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce « erboristico »;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

11. 2. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.

11. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

11. 1. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

11. 3. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.

* **11. 4.** Marcora, Battaglia, Giacco, Meduri, Burtone.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.

* **11. 5.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Registri regionali degli erboristi).

1. Sono istituiti, presso gli assessorati regionali competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al Registro regionale avviene su richiesta dell'interessato. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti presso altro Stato membro dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività di erborista. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi al registro:

a) coloro che siano in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

e) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, ed eserciti l'attività di erborista da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) coloro che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.

11. 01. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Registri regionali degli erboristi).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3. Per l'iscrizione al registro sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale di erborista.

3. Nella prima applicazione della presente legge può iscriversi al registro:

a) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) chi sia in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) chi sia in possesso del diploma di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica;

d) chi sia in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

e) chi sia in possesso del diploma di laurea in biologia (purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia, farmacognosia) ed eserciti da almeno un anno l'attività di erborista alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È ammesso all'iscrizione al registro professionale chi, senza essere in possesso dei titoli richiesti, abbia superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.

11. 02. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Sono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della attività professionale di erborista.

11. 03. Giacco, Marcora.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Vigilanza igienico-sanitaria)

1. Al Ministero della salute spetta la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante, sulle loro parti e sui prodotti di cui alla presente legge all'atto dell'importazione dall'estero o dell'immissione in commercio sul territorio nazionale, ferme restando le competenze attribuite ad altre autorità dalle norme vigenti.

2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti erboristici spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Vigilanza igienico-sanitaria).

Al comma 2, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 14)ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Importazione)

1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione europea dei prodotti erboristici preconfezionati è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Importazione).

Al comma 1, sostituire le parole: ad autorizzazione con le seguenti: al controllo.

13. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 15)ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente

sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Pubblicità).

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: L'etichettatura, la presentazione alla vendita e.

14. 1. Giacco, Meduri, Marcora, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.

* **14. 2.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.

* **14. 3.** Giacco, Zanella, Battaglia, Marcora, Meduri.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 16)**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Disposizioni transitorie)*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono proseguire le medesime attività, fatto salvo quanto previsto nel comma 3, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere

in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che può essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a decorrere dalla medesima data.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al minuto di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico in qualità di preposti o collaboratori in base al diploma conseguito in applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, o in forza della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, possono proseguire le medesime attività a condizione che entro quattro mesi notificano la propria attività alla competente autorità regionale e ne richiedano l'apposito attestato abilitante.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 1 e 4 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione delle stesse o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che siano in possesso del diploma conseguito in applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, o in forza della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere la medesima attività salvo quanto stabilito al comma 1.

15. 1. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 6 gennaio 1931, n. 99, aggiungere le seguenti: o degli altri titoli di cui al comma 2.

15. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria degli erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

15. 2. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 17)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Commissione tecnico-scientifica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, nomina una Commissione tecnico-scientifica composta da quindici membri.

2. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta da:

a) quattro membri con funzioni consultive in relazione all'inserimento nella tabella di cui all'articolo 3 delle piante, delle loro parti e dei prodotti indicati nell'articolo 2, comma 1. Tali membri, esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali ed alla loro commercializzazione, sono designati, due dal Ministro

della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro delle attività produttive;

b) tre membri esperti nelle stesse discipline di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea primaria in tecniche erboristiche;

c) sette membri designati:

1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

2) uno dai produttori erboristici;

3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;

4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia;

5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;

6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Commissione tecnico-scientifica).

Al comma 1, sostituire le parole: quindici membri con le seguenti: sedici membri.

Conseguentemente, al comma 2,

alla lettera a):

al primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: cinque membri.

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

alla lettera b), sostituire le parole: tre membri con le seguenti: due membri.

alla lettera c):

all'alinea, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: otto membri;

al numero 2), sostituire la parola: uno con la seguente: due.

al numero 3), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

sopprimere il numero 4).

16. 1. Valpiana.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: direttore con la seguente: presidente.

16. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con funzioni consultive fino a Tali membri,

16. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) tre membri, esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra docenti dei corsi di laurea che

contemplano nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

16. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: che organizzano e gestiscono con le seguenti: presso cui sono attivati.

16. 4. Valpiana.

Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: di categoria degli erboristi con le seguenti: nazionali di categoria aderenti ai sindacati più rappresentativi.

16. 6. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 18)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Ricerca finalizzata)

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuite in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti al comma 1 e da esse finanziati.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 19)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Tutela della flora)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee per scopi personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Tutela della flora)

Al comma 1, dopo le parole: scopi personali aggiungere le seguenti: e da parte dei raccoglitori erboristi diplomati, a scopo erboristico commerciale.

18. 3. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.

* **18. 1.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.

* **18. 2.** Giacco, Zanella, Marcora, Burton, Battaglia, Meduri.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 20)ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili e dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e le scuole, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in farmacia e in erboristeria, assicurando la corretta informazione e la educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Promozione della cultura erboristica).

Al comma 1, sostituire le parole: dell'uomo con la seguente: umana.

19. 1. Valpiana.**(Approvato)****(A.C. 278 ed abb. — Sezione 21)**ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 22)ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 62.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate nell'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.050 euro a 5.200 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 26.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 105.000 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Sanzioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 15.500 euro con le seguenti: 5.000 euro.

21. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: 62.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

21. 2. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , con il sequestro fino alla fine del comma.

21. 3. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e con la distruzione.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 5. Zanella, Giacco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 4. Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 26.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

21. 6. Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 105.500 euro con le seguenti: 50.000 euro.

21. 7. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: , con il sequestro e con la distruzione del prodotto.

21. 8. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 9. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 23)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Abrogazioni)

1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e successive modificazioni, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Abrogazioni).

Al comma 1, dopo le parole: 30 ottobre 1940, n. 1724 aggiungere le seguenti: , nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

22. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 24)**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 25)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Autorizzazioni)*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute. A tali fini il Ministero della salute individua, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, e della presenza di un re-

sponsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 2.

4. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.***(Autorizzazioni)*

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , inclusi nella tabella di cui all'articolo 3,

5. 1. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ad autorizzazione del Ministero della salute *fino alla fine del comma con le seguenti:* a procedura di autorizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati la forma di presentazione dei prodotti, la planimetria del laboratorio, il nominativo e la qualifica del responsabile del controllo, l'indicazione dell'eventuale laboratorio di analisi esterno, inserito nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131.

5. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie *aggiungere le seguenti:* ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

5. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

5. 7. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengono nel nome la voce «erboristico».

5. 6. Valpiana, Zanella.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia *aggiungere le seguenti:* , in chimica.

5. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le lettere b), e c) con le seguenti:

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

5. 5. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

5. 8. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)